DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI SICUREZZA DI GRANDI DIGHE E DI EDIFICI ISTITUZIONALI

Art. 3

Monitoraggio degli interventi e Disposizioni per il Registro italiano dighe

Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, e' nominato un Comitato di alta sorveglianza, con il compito di monitorare lo svolgimento delle attivita' di cui all'articolo 2, verificando il rispetto della tempistica, al fine di assicurare il piu' celere superamento delle diverse situazioni di rischio. Il Comitato e' composto da cinque esperti, di comprovata capacita' ed esperienza, di cui quattro designati dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, individuati tra il personale delle magistrature amministrativa e contabile, dell'Avvocatura dello Stato e dei settori dell'universita' e della ricerca, ed uno designato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. I compiti di segreteria sono svolti dal Registro italiano dighe nell'ambito dell'attivita' ordinaria del personale, senza maggiori oneri ne' deroghe al contratto collettivo. I compensi dei componenti del Comitato di alta sorveglianza sono definiti con il decreto di nomina; i relativi oneri sono imputati al bilancio del Registro italiano dighe. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a 50.000 euro annui a decorrere dall'anno 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Per il potenziamento del Registro italiano dighe, finalizzato allo svolgimento delle attivita' di cui al presente decreto e con riguardo anche all'esigenza di effettuare, presso le sedi dell'Ente, attivita' di monitoraggio delle grandi dighe concernenti, fra l'altro, gli aspetti di sicurezza idraulica, anche nell'interesse del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, e' autorizzata la spesa, per l'anno 2004, di Euro 2,5 milioni al cui onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Il Dipartimento della protezione civile, nell'ambito delle proprie attivita' istituzionali,

collabora con il Registro italiano dighe per l'espletamento delle attivita' di cui al presente decreto, sulla base di appositi accordi da stipulare ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Versione in vigore dal 31 marzo 2004, non più in vigore dal 30 maggio 2004 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni urgenti in materia di sicurezza di grandi dighe e di edifici istituzionali
Estremi	Decreto-legge 29 marzo 2004, n. 79
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 30 marzo 2004

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disposizioni-urgenti-in-materia-di-sicurezza-di-grandi-dighe-e-di/art-3-monitoraggio-degli-interventi-e-disposizioni-per-il-registro-italiano/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it